



**UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA
SEDE DI PERUGIA**

Prot. n. 9610

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita da istituirsi nel **Comune di FOSSATO DI VICO (PG)** da ubicare nella zona così delimitata:

“LOCALITA' PURELLO: TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA PURELLO E QUELLI DI VIA FLAMINIA COMPRESI NEL TRATTO TRA L'INCROCIO CON VIA PURELLO FINO ALL'INCROCIO CON VIA MOIETTE”.

L'Ufficio visto l'esito del concorso di cui all'avviso pubblicato in data 24/01/2018 per l'assegnazione della rivendita di nuova istituzione in Fossato di Vico (Pg), ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 11.902,00 (euro undicimilanovecentodue/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

Il parametro di redditività di cui all'art. 2 del D.M. 38/2013, come aggiornato dal decreto del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. R.U. 30776 del 17/03/2017 previsto per il comune di Fossato di Vico (Pg) è di € 20.139,00 (euro ventimilacentotrentanove/00).

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza superiore a **metri 600** dalla più vicina rivendita già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta con apposta marca da bollo da euro 16,00 conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita di nuova istituzione nel Comune di Fossato di Vico (Pg)”.**

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l'Umbria – Via Canali, 12 - scala a, 06122 PERUGIA**, dovrà pervenire **entro il 20 settembre 2018.**

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, a nome dell'offerente, da eseguirsi mediante quietanza della Banca d'Italia –Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia -con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'ammontare di € 596,00 (euro cinquecentonovantasei/00).

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati da questo Ufficio; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio dei Monopoli in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Perugia, 12 luglio 2018

Il Funzionario Delegato
Dr. Donato Lecci
Delega prot. n. 9695 del 03/07/2017
F.to Donato Lecci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio dell'offerente, telefono ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata) mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale (*) sito in via..... n. del comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957⁽¹⁾ o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980⁽²⁾, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

firma

(*)L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda stessa.

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, un Deposito Fiscale di Tabacchi Lavorati, oppure conviva con persona esercente altro magazzino
o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.